

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

11 LUNEDÌ
SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Presentazione domande di aiuto per crisi da *Escherichia coli*. Le imprese agricole che producono pomodori, lattughe, indivie ricce, scarole, cetrioli, peperoni e zucchine, colpite dalla crisi dovuta ai casi di contaminazione da *Escherichia coli*, possono entro oggi presentare ad Agea o all'organismo pagatore competente per territorio, in proprio o tramite le organizzazioni di produttori riconosciute, domanda di aiuto per le operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta. Si veda sull'argomento, tra le altre, la circolare Agea n. Aciu.2011.476 del 16 giugno scorso come integrata dalla circolare Agea n. Aciu.2011.494 del 24 giugno scorso, entrambe consultabili sul sito Internet www.agea.gov.it

15 VENERDÌ
IVA

Fatturazione differita per consegne di giugno. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato definito nel mese di giugno ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi modesti. I contribuenti Iva, per le fatture di modesto importo emesse nel corso del mese precedente, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponible delle operazioni e

l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata; il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 euro a 300 con il cosiddetto "decreto Sviluppo" (decreto legge n. 70 del 13-5-2011 pubblicato lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110) in vigore dal 15-5-2011.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 SABATO
INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi CD e IAP (ex IATP). Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2011, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato dall'Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, 100 e 48, rispettivamente, del 24-5-2004, dell'1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso

delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

Per i contributi dovuti per l'anno 2011 si veda la circolare Inps n. 76 del 23-5-2011.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2011 e le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 29 del 9-2-2011.

IVA

Versamento rateale saldo 2010. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2011 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2010, devono entro oggi effettuare il pagamento della eventuale quinta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,32%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2011) e la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di giugno. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate a giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato definito nel mese di giugno.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia

delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009, entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-7-2010 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-6-2010, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.



Le società semplici agricole entro il 16 luglio devono versare alla Camera di commercio competente il diritto di iscrizione al Registro delle imprese maggiorato dello 0,4%

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2010 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la quinta rata dell'acconto 2011 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento saldi e acconti con maggiorazione. I contribuenti diversi dalle persone fisiche e non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole), che non hanno effettuato entro il 16-6-2011 il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; per i versamenti effettuati entro oggi gli importi da rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,4%.

Il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2011) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2011).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella *tabella 1* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

Da ultimo si ricorda che per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento sono stati differiti al 6-7-2011 e al 5-8-2011 con la maggiorazione dello 0,40%, come riportato su *L'Informatore Agrario* n. 21/2011 nel riquadro di pag. 26.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2011 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, con la maggiorazione dello 0,4%.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 on line, con la possibilità di compensare il diritto annuale camerale maggiorato dello 0,4% con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

Si fa presente che la scadenza odierna interessa soltanto i contribuenti diversi dalle persone fisiche non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) in quanto per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento delle imposte dirette sono stati differiti al 6-7-2011 e al 5-8-2011 con la maggiorazione dello 0,40%, come confermato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 103161 del 30-5-2011.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario